



Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti dei Centri  
Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi  
Al Personale Tecnico Amministrativo

**Oggetto:** Eccedenza oraria e modalità di compensazione del debito orario.

1. Come noto l'eccedenza oraria, consistendo in una prestazione lavorativa effettuata in esubero rispetto all'articolazione oraria concordata indipendentemente dalla causale utilizzata (straordinario, trattenimento in servizio, formazione extra), può essere contabilizzata e, per l'effetto, liquidata o accantonata nel conto ore individuale, solo dopo che l'intero orario d'obbligo sia stato soddisfatto.
2. Invero, la contestuale sussistenza di debito ed eccedenza implica l'attivazione della compensazione, a prescindere se la prestazione in esubero sia stata resa prima o dopo la maturazione del debito orario, non rilevando il momento di maturazione dell'eccedenza bensì il risultato del confronto tra il lavoro dovuto e quello effettivamente reso nel mese di riferimento (cfr ARAN RAL 1415 Orientamenti Applicativi).
3. Si precisa che la compensazione di cui al punto 2 opera automaticamente in presenza di eccedenza oraria, salvo che nella ipotesi in cui il credito derivi dall'utilizzo del codice 83, relativo al trattenimento in servizio per non oltre 10 minuti disciplinato ai sensi dell'art. 9, comma 7, del Regolamento Orario.

In tal caso, infatti, la compensazione del debito, per espressa previsione, rappresenta un'opzione di fruizione dell'eccedenza ed è, dunque, subordinata ad una preventiva richiesta da effettuare tramite la piattaforma Irisweb (giustificativo R83), al fine di garantire l'effettività della scelta tra riposo compensativo e compensazione del debito in capo al dipendente.

All'uopo si riporta stralcio dell'art. 9 citato *"Tale tipologia di eccedenza oraria, che avrà evidenza nel cartellino mensile, non può eccedere i 180 minuti al mese e sarà utilizzabile entro il mese successivo di maturazione, esclusivamente per fruire di riposi compensativi ad ore e nel limite di 3 ore al giorno ovvero per compensare eventuali debiti orari maturati nel medesimo periodo in cui è spendibile l'eccedenza".*



Resta fermo che, qualora a fine mese sussista un debito orario e non vi sia eccedenza accumulata con causali diverse dal trattenimento in servizio per non oltre 10 minuti, la compensazione con il credito derivante dall'utilizzo del codice 83 avverrà automaticamente, onde evitare decurtazioni stipendiali in virtù del *favor laboratoris*.

4. Si precisa, altresì, che, la sussistenza di eccedenza oraria nel mese di riferimento preclude, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 9 del Regolamento Orario di lavoro e di servizio, la possibilità di recupero del debito orario, determinatosi dalla fruizione di permessi brevi, entro il mese successivo a quello in cui è maturato.

DIRETTORE GENERALE  
Prof. Daniela RUPO

